

Studio Di Meo & Partners

Di Meo Antonello

Ragioniere Commercialista

Revisore Contabile

Lattanzi Loredana

Ragioniere Commercialista

Revisore Contabile

Circolare n° 6/2014 - 29 Ottobre 2014

Carta di Circolazione – obbligo dal 3 novembre 2014 comunicazione intestazione temporanea dei veicoli

Gentile cliente,

dal 3 novembre 2014 diventa obbligatorio registrare alla Motorizzazione con l'annotazione sulla carta di circolazione del nome di chi, anche se non è intestatario di un veicolo, ne ha la disponibilità per periodi superiori a 30 giorni.

Il comma 4-bis dell'art.94 del Codice della Strada, introdotto dall'art.12 comma 1 let. a) della legge n. 120/2010, prevede **obblighi di comunicazione**, finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti diversi da quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 94 C.d.S. (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing) dai quali derivano variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la **disponibilità dei veicoli per periodi superiori ai 30 giorni**, in favore di **soggetti diversi dagli intestatari** stessi.

La [Circolare del 10 luglio 2014 n. 15513](#) e la [Circolare del 27 ottobre 2014 n. 23743](#) del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti hanno fornito importanti chiarimenti circa i casi da comunicare, la procedura da seguire e la modulistica da utilizzare.

Le nuove procedure trovano, al momento, applicazione esclusivamente con riferimento agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi (di massa complessiva inferiore a 3,5 t) la cui disponibilità non sia assoggettata al possesso di titoli autorizzativi, nel caso in cui: vi sia una variazione della denominazione dell'ente; vi sia una variazione delle generalità della persona fisica intestataria; un soggetto abbia la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni inteso come giorni naturali e consecutivi (non necessariamente nello stesso anno solare, ma può protrarsi a cavallo di due o più anni successivi).

I **casi** in cui comunicare la variazione sono i seguenti:

- **E.1) Concessione a titolo di comodato;**
- **E.1.1.) Comodato di veicoli aziendali:** in questo caso, le istruzioni operative della circolazione si applicano non solo ai dipendenti ma anche ai **soci**, agli **amministratori**, ai **collaboratori** dell'azienda e, inoltre, ai veicoli intestati in nome dell'imprenditore individuale (ma solo a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell'impresa). Nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali è possibile presentare un'unica istanza cumulativa, alla quale dovrà essere allegata anche l'elenco dei veicoli e dei relativi comodatari.

Per il comodato dei veicoli aziendali, così come nelle altre ipotesi contemplate dall'art. 247-bis reg. es. C.d.S., deve sussistere un **uso esclusivo e personale** del veicolo in capo all'utilizzatore.

- **E.2) Concessione in forza di provvedimento di custodia giudiziale;**
- **E.3) Locazione senza conducente;**
- **E.4) Locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale;**
- **E.5) Intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire;**
- **E.6.1) Utilizzo di veicoli intestati al "de cuius";**
- **E.6.2) Utilizzo di veicoli con contratto "Rent to buy";**
- **F) Furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione;**
- **G) Veicoli facenti parte del patrimonio di un "Trust";**
- **H) Variazione della sede di imprese che svolgono attività di locazione senza conducente.**

Sono **esclusi** dall'applicazione dell'art.94 comma 4-bis C.d.S. e dall'art. 247-bis del reg. es. C.d.S.:

- i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;
- i veicoli aziendali utilizzati a titolo di "**fringe-benefit**";
- i veicoli aziendali a uso promiscuo al di fuori dei casi di "fringe-benefit" (es. veicoli impiegati per l'esercizio di attività lavorative, ma anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero);
- i casi in cui più dipendenti si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale.

La scadenza del 3 novembre 2014, inoltre, non interesserà chi svolge attività di autotrasporto (autotrasportatori, taxi e noleggio con conducente). Con riferimento ai predetti veicoli saranno emanate apposite disposizioni.

In caso di variazioni, alla *domanda di rilascio del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione* deve essere allegata: la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 d.P.R. n. 445/2000) attestante l'avvenuta variazione e l'attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di monetizzazione).

Le sanzioni previste in caso di **omissione** saranno applicabili, nei confronti dell'avente causa, le sanzioni previste dall'art. 94, comma 4-bis del C.d.S., quantificabili nel pagamento di una somma da **€ 705,00** a **€ 3.526,00**.

Per le suddette variazioni è possibile rivolgersi agli Uffici della Motorizzazione Civile e/o agli Studi di Consulenza automobilistica.

Lo studio.

